



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 17 del 28-04-2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI VALIDATO DA AURI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Toniaccini Michele	Presidente	Presente
Canuti Maria Cristina	Assessore	Presente
Marchini Francesca	Assessore	Presente
Marinacci Giacomo	Assessore	Presente
Montagnoli Piero	Assessore	Presente
Latterini Giacomo	Consigliere	Presente
Andreani Mauro	Consigliere	Assente
Fucelli Laura	Consigliere	Presente
Mancini Anna	Consigliere	Presente
Diosono Raffaella	Consigliere	Presente
Marchettini Marco	Consigliere	Assente
Sbicca Catia	Consigliere	Presente
Zuniga Eliana Marcela	Consigliere	Presente

Assegnati n. 13	In carica n. 13
Presenti n. 11	Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Cesare.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Michele Toniaccini ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell'Area che qui si riporta integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha approvato, all'allegato A, il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), disciplinando i principi e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022 di ARERA ha dettato nuove disposizioni relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019;
- la determinazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2 del 27/03/2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 05/05/2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 238 del 23/06/2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 459 del 26/10/2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Deruta è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 2 del 11/04/2023;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2023;

VISTO in particolare che il regolamento comunale stabilisce all'Art. 10, che per le tariffe destinate a finanziare interamente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, trasmesso con nota prot. 5587 del 14/04/2023, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione

del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” con la quale sono stati quantificati, tra l’altro, il tasso di inflazione programmata (con valore posto pari a 4,3%) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale, il deflatore degli investimenti fissi lordi e i diversi valori provvisori dei tassi di remunerazione del capitale investito e altri parametri tutti da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

ESAMINATI i costi definitivi del PEF 2023, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 2 del 11/04/2023.

DATO ATTO che AURI ha ridimensionato l'accantonamento al Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità comunicato dalle singole amministrazioni comunali e non ha riportato il contributo MIUR di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

RITENUTO di integrare il PEF approvato da AURI nella Assemblea dei Sindaci del 11/04/2023 con l'indicazione del contributo MIUR dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, previsto in €5.316,23 (stima su erogazione 2022), e delle entrate previste a seguito dell'attività di recupero evasione partite nell'annualità 2023, previste in €13.637,17, al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, (indicati alla voce “Dv” e “Df”), come di seguito riportato:

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	132.010,93 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	144.672,91 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	288.112,11 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	555.495,89 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	235.354,65 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		121.179,48 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		220.251,20 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		67.501,64 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		135.445,17 €
	Acc Accantonamento		111.975,97 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		18.078,03 €
	- di cui per crediti		93.897,93 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		63.813,14 €
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		4.400,26 €	
CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		18.324,44 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		107.375,08 €

	fattore sharing b	0,60	coefficiente gradualità γ	0,50
			fattore sharing ω	0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			10.994,66 €
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			90.195,06 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			123.254,92 €
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
RC Conguagli fissi	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			-59.513,15 €
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			124.570,07 €
	Oneri fissi			65.197,95 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			4,30%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			2.140.492,29 €
Costi variabili effettivi				1.370.270,83 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				11.633,16 €
ΣTV - Totale costi variabili				1.358.637,67 €
Costi fissi effettivi				862.262,59 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				7.320,34 €
ΣTF- Totale costi fissi				854.942,25 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV			2.213.579,92 €

PRESO ATTO che l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99, prevede che l'Ente ripartisce tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATI i dati reali emergenti dai ruoli elaborati negli anni precedenti a titolo di TARSU-TARES-TARI, e dalla banca dati attuale, unitamente ai dati forniti dal soggetto che svolge il servizio relativamente alle volumetrie dei cassonetti effettivamente consegnati e della loro frequenza di svuotamento, il riparto è stato effettuato nella seguente misura:

- Utenze domestiche 71,00 % - Utenze non domestiche 29,00 %

in dettaglio

- **Costi Fissi:** Utenze domestiche 72,00 % - Utenze non domestiche 28,00 %
- **Costi Variabili:** Utenze domestiche 70,50% - Utenze non domestiche 29,50 %;

Nella tabella di seguito riportata, viene evidenziata la ripartizione dei costi fissi e variabili per le unità domestiche e non domestiche:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.573.397,98	% costi fissi utenze domestiche	72,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 72,00\%$	€ 615.558,42
		% costi variabili utenze domestiche	70,50 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 70,50\%$	€ 957.839,56
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 640.181,94	% costi fissi utenze non domestiche	28,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 28,00\%$	€ 239.383,83
		% costi variabili utenze non domestiche	29,50 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 29,50\%$	€ 400.798,11
						€ 2.213.579,92

PRESO ATTO che per la determinazione delle tariffe applicabili, l'Ente deve stabilire l'entità dei coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare, individuandoli solitamente all'interno di un *range* minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal D.P.R. 158/99, distintamente denominati come di seguito:

- Utenze domestiche: Ka (Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa);
- Utenze non domestiche: Kc (Coefficiente potenziale di produzione, per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/Mq annuo, per attribuzione parte variabile della tariffa).

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,007722	267,404327
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,093486	274,260849

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,179249	301,686934
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,254293	397,678231
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,318615	466,243443
1 .7	USO DOMESTICO-CASA A DISPOSIZIONE RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1 .8	USO DOMESTICO-ABITAZIONE NON RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,401813	2,809912
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,194988	2,387182
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	1,861424	3,705106
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,56	5,12	1,286910	2,546328
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	3,079393	6,291221
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	2,734685	5,460680
2 .11	UFFICI,AGENZIE	1,47	13,55	3,378140	6,738817
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,939323	5,838393
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,22	11,26	2,779825	5,552391
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,44	11,03	3,281105	5,438976
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,86	7,90	1,959548	3,895549
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1,05	10,32	2,392472	5,088870
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,74	6,80	1,686123	3,353131
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,87	8,02	1,982334	3,954722
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	1,822836	1,725876
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	1,503839	2,835368
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1,80	19,00	4,101381	9,369043
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	1,80	23,00	4,101381	11,341473
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,30	15,50	2,962108	7,643167
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM.	1,40	13,72	3,189963	6,765435
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	3,189963	6,755573
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	4,898872	11,094920
2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	1,29	6,80	2,939323	3,353131

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'art. 13, comma 5 bis del decreto legge 4/2022 (Sostegni ter) *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*, ha dato carattere generale alla facoltà di recepire nel Bilancio, con semplice variazione, le eventuali modifiche alla disciplina fiscale che intervengano dopo l'approvazione dello stesso ma entro i termini di legge;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti è stato acquisito dall'Ente al prot. 5587 del 14/04/2023, successivamente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e che pertanto si renderà necessario apportare al bilancio stesso le dovute variazioni per accogliere le spese previste nel suddetto Piano Finanziario e le entrate determinate a seguito dell'approvazione delle tariffe sotto riportate;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.), come sopra definiti, di proporre al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della tassa in oggetto come di seguito indicate, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono invariati rispetto agli anni precedenti;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l'effetto, deliberi:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati (All. A), validati dall'Autorità di Governo di Bacino, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 2 del 11/04/2023;
- 3) Di determinare ed approvare i coefficienti di produzione Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche e le tariffe per l'applicazione della TARI come di seguito in dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,007722	267,404327
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,093486	274,260849
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,179249	301,686934
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,254293	397,678231
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,318615	466,243443
1 .7	USO DOMESTICO-CASA A DISPOSIZIONE RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1 .8	USO DOMESTICO-ABITAZIONE NON RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,401813	2,809912
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,194988	2,387182
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	1,861424	3,705106
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,56	5,12	1,286910	2,546328
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	3,079393	6,291221
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	2,734685	5,460680
2 .11	UFFICI,AGENZIE	1,47	13,55	3,378140	6,738817
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,939323	5,838393
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,22	11,26	2,779825	5,552391
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,44	11,03	3,281105	5,438976

2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	0,86	7,90	1,959548	3,895549
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	1,05	10,32	2,392472	5,088870
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	0,74	6,80	1,686123	3,353131
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02	1,982334	3,954722
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	1,822836	1,725876
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	1,503839	2,835368
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,80	19,00	4,101381	9,369043
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,80	23,00	4,101381	11,341473
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,30	15,50	2,962108	7,643167
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM.	1,40	13,72	3,189963	6,765435
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	3,189963	6,755573
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	4,898872	11,094920
2 .30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,29	6,80	2,939323	3,353131

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5 %;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Istruttore
Di Vincenzo Luigi

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell'art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ed il seguente esito: con 3 contrari (Diosono, Sbicca, Zuniga) e 8 voti favorevoli (Canuti, Fucelli, Latterini, Mancini Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati (All. A), validati dall'Autorità di Governo di Bacino, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 2 del 11/04/2023;
- 3) Di determinare ed approvare i coefficienti di produzione Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche e le tariffe per l'applicazione della TARI come di seguito in dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,007722	267,404327
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,093486	274,260849
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,179249	301,686934
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,254293	397,678231
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,318615	466,243443
1.7	USO DOMESTICO-CASA A DISPOSIZIONE RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509
1.8	USO DOMESTICO-ABITAZIONE NON RESIDENTI	0,86	1,20	0,921959	164,556509

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff di potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,401813	2,809912
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,194988	2,387182
2.4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	1,861424	3,705106
2.6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,56	5,12	1,286910	2,546328
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	3,079393	6,291221
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	2,734685	5,460680
2.11	UFFICI,AGENZIE	1,47	13,55	3,378140	6,738817
2.12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,939323	5,838393
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,22	11,26	2,779825	5,552391
2.14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,44	11,03	3,281105	5,438976
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,86	7,90	1,959548	3,895549
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1,05	10,32	2,392472	5,088870
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,74	6,80	1,686123	3,353131

2.19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,87	8,02	1,982334	3,954722
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	1,822836	1,725876
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	1,503839	2,835368
2.22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1,80	19,00	4,101381	9,369043
2.23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	1,80	23,00	4,101381	11,341473
2.24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,30	15,50	2,962108	7,643167
2.25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM.	1,40	13,72	3,189963	6,765435
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	3,189963	6,755573
2.27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	4,898872	11,094920
2.30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	1,29	6,80	2,939323	3,353131

- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Indi il Consiglio Comunale con 3 contrari (Diosono, Sbicca, Zuniga) e 8 voti favorevoli (Canuti, Fuccelli, Latterini, Mancini Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il resoconto degli interventi fatti dai Consiglieri nel corso della seduta è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta ed è conservato agli atti dell'ufficio in formato digitale.

Delibera N. 17 del 28-04-2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI VALIDATO DA AURI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

Vincenzo De Cesare

IL SINDACO

Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate